

Per la semplificazione tributaria bastano misure facili

La reale semplificazione del fisco passa «semplicemente» dal recepimento di misure «semplici». Come si evince dall'altro articolo disponibile su questa pagina, è sulla base di questo assunto che nasce l' apprezzamento dei tributaristi per alcune delle misure accolte nel ddl semplificazioni (AC 1074). Ed è sempre da qui che la Lapet riparte per evidenziare la necessità di ulteriori interventi e/o correttivi al testo, così come da tempo suggeriti. «Il ddl semplificazioni è senz'altro un provvedimento utile, ma probabilmente ancora troppo timido per eliminare le caratteristiche specifiche del sistema fiscale italiano, che contribuiscono a renderlo il più complesso d'Europa», ha commentato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. Il tema delle semplificazioni in materia di Iva, ad esempio, dipende dal campo di applicazione che verrà attribuito a decorrere dal prossimo 1° gennaio alla fatturazione elettronica. Infatti questo strumento renderà automaticamente disponibili i dati all'Amministrazione rafforzandone le capacità di controllo, o almeno di controllo nei confronti dei soggetti che emettono le fatture. I tributaristi però dubitano dell'efficacia della fattura elettronica nei confronti dei fenomeni più pericolosi e di maggiore ammontare di evasione Iva, vale a dire dei fenomeni c.d. di assessment tax gap, che consistono nell' occultare il presupposto di imposta ad esempio mediante omesse fatturazioni o mediante fatturazioni per operazioni inesistenti. «In questa prospettiva la fatturazione elettronica costituisce un ulteriore adempimento che aggrava una gestione informatica già ampiamente complicata, soprattutto per i piccoli imprenditori, per i quali sarà necessario prevedere misure più adeguate e meno complesse, peraltro, raccomandato in sede europea», ha ribadito Falcone. «Pertanto per la fatturazione elettronica dovrebbe essere previsto un avvio a step, a partire dalle imprese di grandi dimensioni, con l'esclusione delle imprese minori o, in alternativa, differenziare i tempi di emissione della fattura da quelli di invio telematico al sistema di interscambio». E ancora, ha



evidenziato il coordinatore del Centro studi Lapet Riccardo Bizzarri: «L' introduzione della fattura elettronica deve comportare la contestuale abolizione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dello spesometro, i cui dati saranno già in possesso dell' Amministrazione proprio per effetto della fatturazione elettronica». Di conseguenza l' abolizione dello spesometro e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, consentirebbe di conservare l' apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti d' imposta. «Tuttavia, al fine di semplificare e facilitare l' adempimento dell' obbligazione tributaria, è opportuno estendere l' abilitazione al rilascio del visto di conformità anche ai tributaristi qualificati e certificati a norma dell' articolo 63, comma 2, dpr 600/1973, i quali garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati» ha ricordato Falcone. Inoltre, al fine di realizzare pienamente il principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuenti e di rafforzare l' effetto deflattivo del contenzioso degli strumenti attualmente previsti, primo tra tutti il procedimento di reclamo e mediazione di cui all' articolo 17 bis, dlgs 546/1992, è per la Lapet ormai indifferibile l' attribuzione anche ai tributaristi qualificati e certificati dell' abilitazione al patrocinio avanti alle commissioni tributarie, per mezzo della riforma dell' articolo 12, dlgs 546/1992. In ultimo, ha evidenziato Bizzarri: «La proposta di riforma non affronta il tema della definizione del presupposto impositivo dell'«autonoma organizzazione» richiesto ai fini Irap per assoggettare ad imposizione gli esercenti arti e **professioni**. La nozione di «autonoma organizzazione», se normata, consentirebbe di deflazionare migliaia di contenziosi ancora pendenti presso le Commissioni di merito e la Corte di cassazione. Sarebbe sufficiente recepire gli orientamenti ormai univoci della giurisprudenza, codificandoli in un testo normativo da inserire come comma 2 dell' articolo 2, dlgs 446/1997». Queste sono solo alcune delle misure suggerite dalla Lapet, torneremo per un approfondimento sulle prossime pagine di questo giornale.